

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione IV Civile

Il Giudice Designato,

letti gli atti del procedimento n.268-1/2024;

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di

letta la relazione del professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII;
esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano ex art. 70 co. 1 CCII;

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

vista l'istanza del debitore, che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte



il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto, depositando unitamente alla relazione finale un separato elenco delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori indicando, qualora la comunicazione avvenga al procuratore/difensore del creditore, l'atto di conferimento della procura da parte di detto creditore per la presente procedura (e non per altre, anche di natura esecutiva) ed il documento, depositato in atti, dal quale la stessa si evince.

Bari, 18.9.2024.

Il Giudice designato
Raffaella Simone

